

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE
SUL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
art. 43 ed art. 45 del D.LGS. 81/2015**

Il giorno 1 Settembre 2016 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Luigi Curto, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomini e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

- **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

- **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dalla segretaria generale regionale Elena Di Gregorio, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Patrizio Tonon;

- **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Onofrio Rota, dal segretario regionale Gianfranco Refosco e da Pietro Scomparin;

- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco, dai segretari regionali Riccardo Dal Lago e Brunero Zacchei e da Giannino Rizzo;

PREMESSO CHE

- Il D. Lgs. 81/2015 “disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” ha innovato rispettivamente all’ art. 43 i percorsi di apprendistato per la qualifica, il diploma professionale ed il diploma di istruzione secondaria ed all’art. 45 i percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito, ai sensi dell’art.46, comma 1, del D. Lgs. soprarichiamato, gli standard formativi dell’apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. 226/2005;
- La regolamentazione dell’apprendistato di primo tipo destinato alla qualifica ed il diploma professionale, per la specializzazione tecnica superiore, è rimessa

alle Regioni/provincie autonome così come previsto dall' art. 43 del D. Lgs. 81/2015;

- La Regione ha raggiunto un'intesa con le parti sociali il 21 giugno 2016 per attuare la disciplina degli standard nel Veneto per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per la qualifica, il diploma professionale ed il diploma di istruzione secondaria superiore nonché per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Entrambe le intese sono state recepite con la DGR 1050 del 29 giugno 2016

CONSIDERATO CHE

- Le associazioni artigiane e le OOSS venete avevano già provveduto a disciplinare al punto B) dell'Accordo interconfederale regionale del 13 marzo 2013, le due tipologie di apprendistato derivanti dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167;
- Allo stato attuale non è ancora stata perfezionata una disciplina su tale materia a livello nazionale;
- Le parti firmatarie il presente accordo si sono impegnate con la Regione a valorizzare lo strumento contrattuale dell'apprendistato che ha avuto finora una diffusione limitata;
- Le parti firmatarie il presente accordo convengono altresì che la previdenza complementare è uno strumento indispensabile al lavoratore, soprattutto se apprendista, per assicurargli prestazioni integrative alle pensioni erogate dallo Stato;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti hanno concordato sulla seguente regolamentazione nel Veneto dei percorsi di apprendistato previsti dall'art. 43 e dall'art.45 D. Lgs 81/2015.

Sfera di applicazione

Le parti convengono che la disciplina prevista negli articoli successivi abbia efficacia per le assunzioni di apprendisti sulla base dell'art.43 o dell'art. 45 del D. Lgs. 81/2015 effettuate dalle imprese artigiane e dalle PMI che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dalle rispettive Confederazioni a livello nazionale.

Tale disciplina potrà essere applicata per le assunzioni, sulla base del CCNL/regolamento adottato, nelle associazioni artigiane del veneto e negli enti da loro promossi a qualsiasi livello a condizione che aderiscano, direttamente o per il tramite di una associazione provinciale, ad una associazione regionale firmataria il presente accordo.

La validità dell'accordo viene estesa anche alle strutture bilaterali dell'artigianato veneto derivanti da accordi collettivi a livello regionale.

Le parti si incontreranno nel caso di problematiche derivanti dall'applicazione della suddetta norma.

75.

ty

RE

PARTE COMUNE

Art. 1 STATUS APPRENDISTA

Con la stipula del contratto di apprendistato ex art. 43 od ex art. 45 D. Lgs.81/2015 l'apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore ed è tenuto ad all'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'obbligo di frequenza dell'attività formativa interna all'azienda ed esterna alla medesima.

Art 2 PERCORSI FORMATIVI

Il percorso formativo si articola in periodi di formazione interna e di formazione esterna all'impresa che assumono, come previsto dalla normativa, valore di apprendimento formale. La durata di ciascuno dei due periodi è disciplinata dalla DGR 1050 del 29 giugno 2016 .

Art. 3 STIPULA CONTRATTO APPRENDISTATO

Posto che l'azienda dev'essere in possesso dei requisiti in ordine alla capacità tecniche, strutturali formative previste dalla normativa, l'istituzione formativa ed il datore di lavoro devono sottoscrivere un Protocollo, redatto sulla base dello schema allegato 1 del Decreto Interministeriale 12/10/2015, che definisce i contenuti, la durata e l'organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all'impresa; inoltre l'apprendista, il datore di lavoro e l'istituzione formativa sottoscrivono il PFI (piano formativo individuale) in conformità all'allegato 1.A del decreto appena citato.

Il piano formativo individuale dovrà inoltre prevedere la distinzione tra le ore di formazione interna all'azienda, quelle esterne e la durata e l'articolazione dell'orario di lavoro. L'avvio del contratto di apprendistato è subordinato alla sottoscrizione del protocollo e del piano formativo individuale.

Art. 4 TUTOR

L'azienda nomina al proprio interno il tutor aziendale, che può essere lo stesso datore di lavoro. Le funzioni del tutor sono quelle previste dal D. LGS 81/2015 e dai relativi decreti applicativi.

Art. 5 ARMONIZZAZIONE

Qualora sia sottoscritto un accordo nazionale sulle medesime materie, le parti si incontreranno per valutare l'eventuale armonizzazione con le norme ivi contenute.

77. 09

re.

Art. 6 DIFFUSIONE DELL'ACCORDO

Al fine di dare massima diffusione ai contenuti dell'accordo le parti promuoveranno incontri con le istituzioni formative interessate, anche per quanto riguarda gli aspetti legati all'educazione previdenziale.

DISCIPLINA APPRENDISTATO EX ART 43 D. LGS. 81/2015 PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA, IL DIPLOMA PROFESSIONALE ED IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA

Art 7 ETA' DI ASSUNZIONE

Possono essere assunti con l'apprendistato di primo livello i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni.

Art. 8 DURATA APPRENDISTATO

La durata dell'apprendistato per le tipologie riconducibili all'art. 43 D. Lgs.81/2015 non può essere inferiore ai 6 mesi né superiore ai tre anni. Per quanto riguarda l'eventuale proroga di un anno si fa riferimento alla normativa prevista dal D. Lgs. 81/2015. In ogni caso la durata dell'apprendistato è direttamente collegata all'acquisizione della qualifica professionale o del diploma professionale o del diploma di scuola media superiore.

Art.9 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Secondo quanto previsto dalla DGR 1050 del 29 giugno 2016, l'azienda sarà, da parte dell'istituzione formativa, messa a conoscenza della formazione (generale e specifica) impartita durante il periodo di formazione esterna e derivante dall'accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Rimane a carico dell'azienda lo svolgimento della formazione/informazione riguardante le specifiche dei macchinari e dei materiali utilizzati nonché degli altri argomenti previsti dal D. Lgs. 81/08 o da altra normativa, che sarà svolto durante il periodo di formazione interna.

Art. 10 RETRIBUZIONE APPRENDISTA

A norma del comma 7 art. 43 del D. Lgs. 81/2015, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna).

Per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, le parti convengono che il trattamento economico sia determinato dall'applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare dei contratti di primo livello, relativa alla categoria/livello nel quale egli sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato.

74. 04

74.

4

La crescita delle percentuali è legata alla permanenza in impresa, indipendentemente dalla progressione del percorso formativo extraziendale presso le istituzioni scolastiche o formative a ciò deputate. Solo nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi annuali, attestato dall'istituzione scolastica/formativa, si manterrà la percentuale dell'anno precedente anche nell'anno successivo.

	%
primo anno inserimento	51
secondo anno inserimento	56
terzo anno inserimento	65
quarto anno inserimento	75

Con decorrenza dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età, il trattamento economico dell'apprendista sopraindicato sarà maggiorato di 5 punti percentuali.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avverrà sulla base di quanto indicato dalla contrattazione collettiva e non è prevista durante le ore di formazione (interna od esterna).

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Oltre alla corresponsione della retribuzione di cui ai punti precedenti, il datore di lavoro verserà annualmente nel mese di luglio di ogni anno un importo di € 250,00, quale "quota di adesione contrattuale", ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo). Nel caso di rapporto di lavoro part-time, l'indennità sarà rapportata all'orario di lavoro pattuito.

Tale versamento al Fondo non comporterà il contemporaneo conferimento della quota di TFR e degli altri obblighi previsti dalla contrattazione collettiva. Per i lavoratori aderenti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Art. 11 PRESTAZIONI DI WELFARE COLLETTIVO

Prima del termine di ogni anno di apprendistato ex art. 43 il giovane può richiedere tramite gli sportelli Ebav una prestazione pari ad € 400 (dopo il primo anno), € 500 (dopo il secondo anno) ed € 600 (dopo il terzo anno).

Gli importi delle prestazioni di Ebav saranno maggiorati di una percentuale rispettivamente del 40% dopo il primo anno, del 45 % dopo il secondo anno e del 50% dopo il terzo anno in relazione al rendimento scolastico, sulla base dei risultati di apprendimento e di impegno conseguiti nella formazione esterna all'azienda e dichiarati dall'istituzione formativa, per il tramite del giovane, ad EBAV.

Le modalità applicative saranno definite dal CdA di Ebav.

Art.12 SUPPORTO ALL'ATTIVITA' FORMATIVA DELL'IMPRESA

Alle imprese che si avvalgono, per la formazione interna, delle modalità di formazione assistita previste dall'art. 4 punto A dell'accordo interconfederale regionale del 13 marzo 2013 possono richiedere la prestazione EBAV nelle diverse misure e con le stesse modalità indicate dal medesimo articolo.

Art. 13 VALIDITA' DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE

La normativa di cui ai punti precedenti si applica a tutti i percorsi di contratto di apprendistato di primo tipo previsti dall'art. 43 D. Lgs. 81/2015.

Art.14 NORMA FINALE

Al contratto di apprendistato instaurato ai sensi dell'art. 43 D. Lgs 81/2015 saranno applicate le norme previste dalla contrattazione collettiva e, per quanto non disciplinato, si farà riferimento agli art. 41, 42 e 43 del D. Lgs. 81/2015.

NOTA A VERBALE

Le parti che sottoscrivono la presente intesa condividono la necessità di arrivare ad una forte semplificazione della parte burocratica a carico dell'istituzione formativa/scolastica e dell'impresa per la stipula del contratto di apprendistato ex art. 43 del D. Lgs. 81/2015 ed in questo senso promuoveranno azioni, anche congiunte, nei confronti delle rispettive parti nazionali.

DISCIPLINA EX ART 45 D. LGS. 81/2015 PER L'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA

Art. 15 ETA' DI ASSUNZIONE

Possono essere assunti con l'apprendistato di alta formazione e ricerca i giovani di età non superiore ai 29 anni. L'età minima è legata ad ogni singola tipologia contenuta nell'art. 45 D. Lgs. 81/2015.

Art. 16 DURATA APPRENDISTATO

La durata dell'apprendistato, che non può essere inferiore ai 6 mesi, è posta in relazione alle singole fattispecie disciplinate dall'art. 45 D. Lgs. 81/2015.

Art. 17 RETRIBUZIONE APPRENDISTA

Il datore di lavoro, sulla base del comma 3 art. 45 del D. Lgs 81/2015, è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore svolte dall'apprendista presso l'istituzione formativa (formazione esterna).

Per le ore di formazione svolte presso l'impresa (formazione interna), al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

75. 09

09

09

Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, le parti convengono che il trattamento economico sia determinato dall'applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare dei contratti di primo livello, relativa alla categoria/livello nel quale egli sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato. La crescita delle percentuali è legata alla permanenza in impresa.

	%
primo anno inserimento	80
secondo anno inserimento	85
terzo anno inserimento	90
eventuali anni successivi al terzo	92

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti avverrà sulla base di quanto indicato dalla contrattazione collettiva e non è prevista durante le ore di formazione (interna od esterna).

QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Oltre alla corresponsione della retribuzione di cui ai punti precedenti, il datore di lavoro verserà annualmente nel mese di luglio di ogni anno un importo di € 250,00, quale "quota di adesione contrattuale", ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo). Nel caso di rapporto di lavoro part-time, l'indennità sarà rapportata all'orario di lavoro pattuito.

Tale versamento al Fondo non comporterà il contemporaneo conferimento della quota di TFR e degli altri obblighi previsti dalla contrattazione collettiva. Per i lavoratori aderenti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Art. 18 PRESTAZIONI DI WELFARE COLLETTIVO

Prima del termine di ogni anno di apprendistato ex art. 45 l'apprendista può richiedere tramite gli sportelli Ebav una prestazione pari ad € 300 (dopo il primo anno), € 400 (dopo il secondo anno) ed € 500 (dopo il terzo anno).

Le modalità applicative saranno definite dal CdA di Ebav.

Art. 19 VALIDITA' DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE

La normativa di cui ai punti precedenti si applica a tutti i percorsi di contratto di apprendistato di terzo tipo contenuti nell'art. 45 D. Lgs. 81/2015.

5. 9. 2015


Art. 20 NORMA FINALE

Al contratto di apprendistato instaurato ai sensi dell'art. 45 D. Lgs 81/2015 saranno applicate le norme previste dalla contrattazione collettiva e, per quanto non disciplinato, si farà riferimento agli art. 41, 42 e 45 del D. Lgs. 81/2015.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CGIL VENETO




CNA VENETO



CISL VENETO



CASARTIGIANI VENETO



UIL VENETO

